

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 3141/2425 DI REPERTORIO

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

La "Fondazione Baratieri", avente sede legale in Milano, Piazza Castello n. 6, trae origine dal testamento olografo disposto, anche a nome della sorella Clementina, dalla Contessa Clotilde Baratieri, nata a Milano il 2 Giugno 1922, ivi deceduta il 24 Luglio 1999, testamento pubblicato con atto a rogito Dottor Giuseppe Alessi, Notaio in Milano, in data 3 Agosto 1999, Rep. N. 411767/7928.

La Fondazione è stata riconosciuta con Decreto del Ministro della Sanità n. 2000/SOBP/3/671.0 del 16 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 3 novembre 2000 ed in data 12 giugno 2001, è stata iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private, tenuto presso la Prefettura di Milano.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 la Fondazione Baratieri assume la definizione di "Fondazione Baratieri Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata "Fondazione Baratieri - ETS".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata anche traducendola in lingue diverse da quella italiana.

La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

La Fondazione ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione, con sua deliberazione, senza che ciò comporti mutamento dello Statuto, può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Milano, modificare la sede legale, individuare e modificare la sede operativa, istituire sedi secondarie, istituire nei luoghi che riterrà opportuni, delegazioni, filiali, sezioni, uffici direzionali e operativi, unità locali o altre dipendenze comunque denominate.

ARTICOLO 2

Natura e disciplina

La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e di tutte le disposizioni di leggi in materia.

ARTICOLO 3

Scopo e finalità

La Fondazione opera nel settore della tutela dell'ambiente, della salute e del benessere degli animali, al fine di favorire il corretto rapporto tra questi l'ambiente e l'uomo; essa si prende cura, in particolare, dei cani abbandonati e a rischio di abbandono.

La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solida-

rietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune.

La Fondazione mira a perseguire il bene comune, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi e in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Per realizzare tali scopi la Fondazione opera mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste nell'art. 5 del d.lgs 117/2017, ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra persone.

La Fondazione, in particolare, finalizza la sua attività alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei cani e a porre rimedio alle conseguenze derivanti da tale fenomeno (randagismo), svolgendo attività ai sensi dell'art. 5 lett. e) del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, inoltre, con l'intento di sensibilizzare cittadini, nonché enti pubblici o privati, può organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 lett. i) del Codice del Terzo settore.

Ai predetti fini la Fondazione provvede a dare accoglienza nelle proprie strutture ai cani abbandonati, a fornire loro assistenza e cure adeguate, onde favorire il recupero di condizioni di salute, di benessere e comportamentali, tali da consentire l'instaurazione di nuovi rapporti con l'uomo (affido e adozioni).

La Fondazione può svolgere, in via secondaria e strumentale, attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla legge, nonché attività diverse rispetto a quelle che costituiscono il suo oggetto principale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui 6 comma 1 del D. Lgs 117/2017, e di quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 4

Mezzi

Al perseguimento e attuazione delle proprie finalità la Fondazione destina il patrimonio e le risorse ricevute dalla Fondatrice, avendo cura di incrementarle, valorizzarle e gestirle in modo efficiente.

Sempre per realizzare gli scopi sociali, la Fondazione promuove la raccolta di fondi e di donazioni da parte di enti pubblici e privati, e persone fisiche sensibili agli obiettivi della Fondazione, acquisisce risorse, anche non di natura economica, finalizzate alla realizzazione di specifici progetti; esercita attività di raccolta fondi, anche, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare, nel rispetto della volontà della Fondatrice, la Fondazione ha acquistato, il complesso immobiliare sito in Arzago d'Adda, composto di strutture di accoglienza per i cani (rifugio) e altre strutture accessorie, con una vasta area di pertinenze, attualmente destinata a verde agricolo.

La struttura predetta verrà, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse, valorizzata con interventi finalizzati a potenziarne la recettività e a renderne possibile l'utilizzo per altre funzioni di interesse collettivo e utilità sociale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di attività formative rivolte agli operatori e volontari della Fondazione, di educazione al possesso responsabile da parte dei proprietari di cani, attività di educazione cinofila, realizzazione di eventi culturali, formativi e di promozione della cultura del corretto rapporto uomo-animale e della prevenzione dell'abbandono.

Sempre compatibilmente con le risorse disponibili, la Fondazione svilupperà uno o più progetti di valorizzazione degli spazi verdi disponibili nella struttura di Arzago, sì da renderli idonei ad un utilizzo collettivo.

La Fondazione, potrà altresì realizzare, acquisire e gestire strutture, per la accoglienza di cani abbandonati e, in genere, per la realizzazione delle proprie finalità.

ARTICOLO 5

Attività istituzionali

Nel contesto e per il perseguimento dell'obiettivo della cura dei cani abbandonati e della prevenzione del fenomeno dell'abbandono, la Fondazione svilupperà e realizzerà, anche in collaborazione con altri soggetti professionalmente qualificati e che condividano le finalità della Fondazione, specifici progetti finalizzati a:

- favorire le adozioni dei cani abbandonati;
- sostenere e aiutare le persone che, per condizioni di bisogno, non possono, temporaneamente o definitivamente, tener il proprio cane e prestare allo stesso idonee cure;
- attivare campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, in particolare nell'ambito del sistema scolastico, per la tutela degli animali.

Per l'attuazione delle azioni e iniziative funzionali al perseguimento degli scopi predetti, la Fondazione si avvarrà dell'apporto di operatori volontari, che dichiarino di condividere le finalità e le azioni della Fondazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione opererà secondo criteri di efficienza e di economicità, avendo cura, nell'utilizzare le risorse disponibili, di contenere al massimo le spese per la gestione amministrativa.

ARTICOLO 6

Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, promuovere la costituzione di detti enti;
 - formare i soggetti che operano con la Fondazione o che sono coinvolti a diverso titolo nella attuazione delle finalità della Fondazione stessa;
 - costituire ovvero partecipare ad altri enti pubblici o privati che perseguano finalità e svolgano attività coerenti con quelle della Fondazione, in misura e con modalità tali da escludere una influenza dominante della Fondazione stessa sulle società e consorzi predetti;
 - stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
 - stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
 - assumere prestiti per il finanziamento delle proprie attività e nei limiti delle normative vigenti;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività commerciali, attività produttive marginali, e, in genere, attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, connesse e accessorie rispetto a quelle istituzionali, secondo i criteri ed i limiti definiti con dalla normativa applicabile e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti compatibili con la natura di ente non-profit e di ETS;
 - svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.
- Fatto salvo quanto stabilito nel presente Statuto è fatto di-

vieto alla Fondazione di svolgere attività differenti da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- beni immobili acquisiti sulla base della disposizione testamentaria della Fondatrice;
- complesso immobiliare di Arzago;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, specificamente destinati, dagli stessi donatori o con delibera del Consiglio di Amministrazione, a integrare il patrimonio;
- beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

I beni facenti parte del patrimonio non possono essere impegnati per far fronte alle spese di gestione, se non con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta.

La alienazione di beni facenti parte del patrimonio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta, nella quale dovranno essere individuate le ragioni della alienazione e la destinazione del provento, che dovrà prioritariamente, e salve motivate ragioni di opportunità, rimanere destinato a integrazione del patrimonio.

Dei beni della Fondazione verrà predisposto apposito inventario, che sarà periodicamente aggiornato.

ARTICOLO 8

Fondo di gestione

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi e fa fronte agli oneri di gestione:

- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, diverse, strumentali, accessorie e connesse a quelle istituzionali della Fondazione medesima;
- con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- con eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi di enti e persone fisiche non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con contributi corrisposti dai Fondatori e dai partecipanti o con i fondi raccolti, anche in relazione ad apposite iniziative, attività e manifestazioni;
- con eventuali appositi Fondi di gestione, costituiti da persone fisiche o giuridiche, e vincolati all'attuazione di

uno specifico progetto e/o iniziative particolari, coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;

- con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

E' fatto divieto di utilizzare beni e risorse della Fondazione, nonché eventuali avanzi di gestione per finalità diverse da quelle istituzionali e per attività non coerenti con le finalità predette.

E' altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori, Partecipanti e Amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve, fatto salvo il rimborso spese documentate, nonché eventuali indennità e compensi a favore del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori, in relazione ad attività istituzionali e/o professionali o di altra natura, che dovessero essere loro affidate dalla Fondazione ed effettivamente rese a favore di questa dai soggetti sopra elencati, comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore e delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

Fondatori

Traendo la Fondazione origine da una disposizione testamentaria delle signore Clotilde e Clementina Baratieri, sono fondatori originari le predette sorelle Baratieri.

La qualifica di fondatori può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, adottata con la maggioranza dei 2/3, a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa.

Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei 2/3, la qualifica di fondatore può essere attribuita a soggetti, enti e/o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.

Con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, adottato anch'esso a maggioranza dei 2/3, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venir meno dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.

ARTICOLO 10

Partecipanti Istituzionali

Sono partecipanti istituzionali, la Prefettura di Milano, la Regione Lombardia, il Comune in cui si trova la sede operativa principale della Fondazione e l'ENPA.

I partecipanti istituzionali hanno diritto di esprimere ciascuno un componente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione intendono concorrere al sostegno delle attività della stessa con un contributo, la cui misura è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a fronte del quale viene rilasciata una tessera di adesione alla Fondazione di durata annuale.

I partecipanti vengono inseriti in un apposito elenco, che viene aggiornato con periodicità annuale.

La qualifica di partecipante non dà diritto ad esprimere propri rappresentanti all'interno del Consiglio stesso.

I partecipanti, con la adesione alla Fondazione, si impegnano a supportare le attività della Fondazione stessa, secondo le proprie attitudini e disponibilità di tempo e di risorse economiche, con le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, comunque, a titolo di volontariato.

La qualifica di partecipante, si perde,

- per decesso;
- per il venir meno in capo al partecipante dei requisiti morali o di coerenza con le finalità della Fondazione;
- per il venir meno dell'apporto in funzione del quale la qualifica è stata attribuita;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in conflitto di interesse con la Fondazione, anche in violazione disposizioni Statutarie, dei regolamenti approvati o delle deliberazioni degli organi della Fondazione, o, comunque, per aver posto in essere comportamenti indegni, idonei a disonorare la Fondazione, per aver commesso azioni pregiudizievoli degli scopi o del patrimonio della Fondazione o tali da ledere la reputazione o renderne di difficile attuazione le finalità, o, comunque, per qualsiasi altro grave inadempimento del rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di partecipante;
- per rinuncia alla qualifica della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto;
- ove non venga effettuato il versamento della quota di adesione per due anni consecutivi.

La delibera di esclusione va comunicata al partecipante escluso a mezzo di lettera raccomandata, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte del partecipante.

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, restano obbligati ad adempiere alle obbligazioni eventualmente pendenti con la Fondazione e non possono ripetere le erogazioni effettuate, nè rivendicare diritti.

I Partecipanti esercitano le proprie prerogative con le modalità previste nel presente Statuto e secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Presidente ad honorem e il Vice Presidente, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori - l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 membri, individuati come segue:

- 1 componente, designato dalla Prefettura di Milano, con competenze ed esperienze in ambito giuridico amministrativo e/o manageriale nel terzo settore;
- 1 componente designato dalla Regione Lombardia, scelto tra il personale medico veterinario;
- 1 componente designato dal Comune nel cui ambito territoriale la Fondazione ha la sede operativa principale, scelto fra soggetti dotati di titoli professionali medico-veterinari, con comprovate conoscenze e/o esperienze nella gestione di strutture di rifugio per animali;
- 1 componente designato dalla Sezione provinciale dell'ENPA di Milano;
- 1 componente designato dai fondatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9;
- 1 componente cooptato dal Consiglio di Amministrazione stesso, su concorde indicazione delle associazioni zoofile in rapporto con la Fondazione, le cui finalità ed attività siano ritenute dal Consiglio d'Amministrazione coerenti e rilevanti rispetto a quelle della Fondazione e del Responsabile dei volontari di Fondazione, se nominato;
- 2 componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione stesso, scelti tra soggetti dotati di titoli professionali nel campo veterinario o giuridico o del terzo settore, con comprovate conoscenze e/o esperienze professionali;
- 2 componenti designati dal Comitato Scientifico di Fondazione, ove costituito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, scelti tra soggetti dotati di titoli professionali nel campo veterinario o giuridico o del terzo settore, con comprovate conoscenze e/o esperienze professionali.

Qualora alcuni dei soggetti designatori predetti non siano presenti, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si ridurrà proporzionalmente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, la figura di Presidente ad honorem, che farà parte a tutti gli effetti del Consiglio, con il ruolo e i compiti specificamente precisati nel presente statuto. In tal caso il Consiglio risulterà costituito da 11 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un vice Presidente, fra i suoi componenti.

Il Consiglio dura in carica 6 anni e i componenti dello stesso non possono essere rinnovati per più di tre mandati consecutivi.

I membri designati ricoprono la carica per tutta la durata del mandato e possono essere sostituiti dall'ente designante, prima della scadenza del mandato, per oggettive, gravi e motivate ragioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione designati da altri enti esercitano il loro mandato in autonomia, senza vincoli di dipendenza dall'ente designante e nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Per gravi motivi il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può chiedere agli enti designatori la revoca del consigliere e la sostituzione dello stesso.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente della Fondazione e, se lo ritiene opportuno, il Presidente Onorario;
- b) nomina, se lo ritiene necessario, un Direttore della Fondazione, stabilendo la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso da riconoscere allo stesso;
- c) approva il bilancio annuale e, se redatto, il bilancio sociale;
- d) approva i programmi di attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) adotta la "carta dei valori" cui va ispirata l'attività della Fondazione e quella dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella attività stessa;
- f) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi ed elargizioni in genere;
- g) delibera i Regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- h) delibera l'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti, nonché la decadenza dei medesimi;
- i) approva, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei propri componenti, le modifiche allo Statuto;
- l) coopta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, i membri del Consiglio di sua spettanza;
- j) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo articolo 27;
- m) istituisce, ove lo ritenga opportuno, eventuali organismi

tecnici e consultivi, comitati scientifici, definendo la composizione e i compiti degli stessi. Tali organismi e comitati non hanno una durata prestabilita e restano in funzione sino a quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno, con voto da assumere con la maggioranza dei 2/3 dello stesso;

n) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

o) delibera l'acquisto di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

p) delibera, determinandone la misura, entro i limiti di legge sopra ricordati, gli importi delle eventuali compensi o indennità da riconoscere al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e al Direttore;

q) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

r) può delegare specifici poteri di gestione ordinaria al Presidente, ai singoli Consiglieri o al Direttore, ove esistente;

s) nomina il Collegio dei revisori - Organo di controllo o, ove necessario, il revisore legale;

t) delibera a maggioranza assoluta la alienazione dei beni facenti parte del patrimonio o l'impegno degli stessi per fare fronte alle spese di gestione;

u) delibera, in ogni caso, in relazione a tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione - Riunioni

II Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione è inoltrato agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi idonei, anche telematici, che ne attestino la ricezione da parte dei singoli Consiglieri e dell'Organo di Controllo; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può essere inviata tre giorni della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di svolgimento della riunione, e, se del caso, le modalità di svolgimento, anche telematiche, della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Alle riunioni partecipa il Collegio dei revisori - l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio, qualora svolte "in presenza", so-

no tenute presso la sede legale della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

II Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, come già detto, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti chi presiede la riunione e il segretario nominato.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sono adottate con la maggioranza dei 2/3 le deliberazioni di cui alla lettere (h, i, l, j) dell'art. 14 e con la maggioranza assoluta la decisione di cui alla lettera (t) dell'art. 14.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute del Consiglio per due volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio stesso.

Della dichiarazione di decadenza viene data comunicazione all'ente designante ai fini della sostituzione del consigliere dichiarato decaduto.

I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario del Consiglio e firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci, sono approvati nella prima seduta successiva.

ARTICOLO 16

Il Presidente

II Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordina-

mento su tutta l'attività della Fondazione.

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per nomina, ovvero ancora, in caso di parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

ARTICOLO 17

Il Presidente ad honorem

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, con provvedimento motivato, a soggetti che si siano particolarmente distinti per l'apporto dato alla Fondazione e che abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione per almeno due mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente ad honorem.

Spetta in particolare al Presidente ad honorem sovrintendere alla attività della Fondazione al fine di garantire il rispetto della volontà delle Fondatrici, la missione e le finalità della Fondazione, l'autonomia della stessa, la salvaguardia e l'integrità del patrimonio, la coerenza con le finalità della Fondazione del profilo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati da soggetti esterni alla Fondazione stessa, nonché dei componenti dei diversi organismi eventualmente previsti.

Il Presidente ad honorem, dura in carica fino alle sue dimissioni o alla revoca dell'incarico.

ARTICOLO 18

Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente, che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato di componente del Consiglio stesso.

ARTICOLO 19

Il Direttore

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse di istituire in modo stabile la figura del Direttore, questo sarà scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di idonei titoli professionali, di comprovata esperienza e di un profilo coerente con le finalità della Fondazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il compenso.

Spetta al Direttore sovrintendere all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e assistere alle riunioni

degli organismi e Comitati eventualmente istituiti.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

Collegio dei revisori - Composizione e nomina

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Giustizia, ai sensi dell'art. art. 2397, comma 2 del Codice civile, ed agli stessi si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 6 anni e i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente fra i propri componenti.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti dello stesso.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori per più di due volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti chi presiede la riunione e il segretario nominato.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori - Poteri

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge

e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, può epletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell'esercizio del controllo, verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, delle operazioni di cassa, esprimere il suo parere sulla gestione mediante apposita relazione al bilancio.

Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.

ARTICOLO 22

Organo di controllo

Il Collegio dei Revisori esercita, altresì, il ruolo di Organo di controllo.

Il Collegio, oltre a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività della Fondazione o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 23

Esercizio-contabilità-bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio, l'eventuale bilancio sociale e la relazione sulla gestione e sull'attività svolta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori sono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo e 30 giugno qualora ci siano casi ed esigenze particolari.

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori a condizioni più favorevoli e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 24

Scritture e libri sociali

La Fondazione tiene tutte le scritture prescritte dalla legge e dal Codice del Terzo settore, e in particolare:

- a) scritture contabili e bilancio predisposti ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- b) bilancio sociale, se redatto, predisposto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- c) registro dei volontari;
- d) il libro dei Fondatori e dei partecipanti;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori, e degli altri organi sociali.

Il registro dei Volontari e i libri di cui alle lettere d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I fondatori e i partecipanti hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e motivata al Presidente della Fondazione, trasmessa con raccomandata A/R presso la sede della stessa. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale della Fondazione. Le eventuali copie richieste sono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 25

Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi

patrimoniali, ovvero quando questi non siano più sufficienti per realizzare gli scopi.

L'eventuale patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o di pubblica utilità che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera l'estinzione della Fondazione a maggioranza dei 2/3 e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 26

Disposizione transitoria

L'entrata in vigore delle disposizioni del presente statuto è subordinata all'iscrizione dello stesso al RUNTS.

Fino a tale momento continueranno a trovare applicazione le disposizioni in materia di ONLUS di cui al D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e le previgenti disposizioni statutarie e a riguardo.

ARTICOLO 27

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi di Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle altre normative di settore.

Firmato: Raffaello RICCI

Ignazio MONTERISI (sigillo)

LA PRESENTE COPIA INFORMATICA, CUI E' APPOSTA FIRMA DIGITALE EX ART. 22. D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82, E' CONFORME AL SUO ORIGINALE SU SUPPORTO ANALOGICO MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME E SI RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE ESENTE DAL BOLLO.

LENTATE SUL SEVESO, DICHIOTTO NOVEMBRE DUEMILAVENTIQUATTRO.